Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10		Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . » 100 —		» semestrale . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 399.
Disciplina delle iscrizioni provvisorie della imposta di ricchezza mobile e della imposta ordinaria sul patrimonio. Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 400.
Provvedimenti per la Regia guardia di finanza . Pag. 6

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1944.
Nomina del liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo) . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.
Modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1945 per determinate categorie di atti economici. Pag. 9

Avviso di rettifica . . . . Pag. 12

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 12

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 399.

Disciplina delle iscrizioni provvisorie della imposta di ricchezza mobile e della imposta ordinaria sul patrimonio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661;

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 662;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, ed il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le società ed enti tassabili in base a bilancio, con sede nel territorio liberato, non aventi in località ancora occupate dal nemico sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, ma a carico dei quali non possa procedersi ad accertamento difinitivo di conguaglio per l'anno 1943 e successivi sulla base del relativo bilancio di competenza regolarmente approvato, l'iscrizione provvisoria, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, per l'anno 1945 e successivi è eseguita per il reddito provvisoriamente iscritto nell'anno precedente, salvo all'Ufficio la facoltà di ridurre il reddito stesso sulla scorta del bilancio non approvato.

Art. 2.

La norma di cui all'articolo precedente si applica anche per le società ed enti con sede nel territorio liberato, aventi in località ancora occupate dal nemico sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, salva all'Ufficio distrettuale la facoltà di ridurre la cifra di reddito provvisoriamente iscritta per l'anno precedente, sulla scorta — in mancanza di bilancio — di dati e documenti che siano forniti dalle società ed enti interessati.

Art. 3.

Le aziende industriali e commerciali gestite da persone fisiche, da ditte e da società personali, aventi il domicilio o la sede nel territorio non ancora liberato e che posseggano nel territorio liberato sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, devono corrispondere in via provvisoria, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la liberazione, l'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, sui redditi derivanti dall'attività svolta nel territorio liberato, salvo conguaglio sulla base dell'accertamento da eseguire con riguardo all'attività complessiva dell'azienda.

Ai fini dell'accertamento provvisorio, il curatore speciale o il commissario nominato ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, o, in mancanza, chi comunque rappresenti il contribuente nel territorio liberato deve presentare all'ufficio nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento più importante la dichiarazione dei redditi derivanti dall'attività svolta nel territorio liberato, nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'accertamento.

Ai fini dell'accertamento di conguaglio di cui al primo comma del presente articolo, i contribuenti devono presentare apposita dichiarazione nel termine di sei mesi dal giorno in cui sarà avvenuta la liberazione del territorio, in cui essi hanno il domicilio o la sede centrale, nonchè di quello in cui sono situate tutte le sedi secondarie.

Art. 4.

I contribuenti domiciliati nel territorio non ancora liberato e le società ed enti con sede nel territorio medesimo, che abbiano nel territorio liberato sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, devono in via provvisoria, l'imposta di ricchezza mobile delle categorie C^2 e *D* sui redditi corrisposti ai propri dipendenti dalle sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze e stabilimenti dall'epoca in cui è avvenuta la liberazione del territorio in cui dette sedi secondarie sono situate. A tal fine, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il curatore o il commissario nominato ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, o, in mancanza, chi comunque rappresenta il contribuente nel territorio liberato è tenuto a presentare, per l'anno 1943, la dichiarazione all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento più importante.

Sulla base di detta dichiarazione l'Ufficio distrettuale forma un ruolo speciale, riscuotibile in unica soluzione alla più prossima scadenza.

Nel termine ordinario stabilito per la dichiarazione di conguaglio relativa all'anno 1944 e successivi, le persone indicate nel primo comma presenteranno la dichiarazione dei redditi corrisposti dalle sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti situati nel territorio liberato.

Sulla base di tale dichiarazione l'Ufficio forma un ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione, per l'anno 1944, nonchè il ruolo normale per l'anno 1945 e successivi.

Art. 5.

Per le società ed enti indicati agli articoli 1 e 2, l'imposta ordinaria sul patrimonio dall'anno 1945 è applicata, in via provvisoria, per il valore iscritto per l'anno precedente, salva all'Ufficio distrettuale la facoltà di ridurre tale valore, in conformità a quanto stabilito negli articoli sopra citati.

Art. 6.

Per le aziende indicate all'art. 3 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata, in via provvisoria, sui cespiti esistenti nel territorio liberato, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la liberazione.

Per l'accertamento provvisorio e di conguaglio si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo sopra citato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 98. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. **400**.

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2115;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2329;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;

Vista la legge 26 marzo 1942, n. 307;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per far fronte alle esigenze del servizio d'istituto e di ordine pubblico nei territori liberati è autorizzato un reclutamento di sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza nella seguente misura:

300 sottobrigadieri in servizio effettivo;

4000 finanzieri in servizio effettivo.

Alla cessazione dell'attuale stato di guerra sarà provveduto al riassorbimento del personale eventualmente in soprannumero rispetto agli organici stabiliti dalla legge 20 marzo 1940, n. 234, con le vacanze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

Art. 2.

Il reclutamento dei militari di truppa di cui al precedente articolo si effettuerà:

1) per arruolamento volontario;

2) per opzione degli iscritti di leva e passaggio volontario dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Le opzioni ed i passaggi dei militari anzidetti nella Regia guardia di finanza sono subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Art. 3.

Ai militari della Regia guardia di finanza che, arruolatisi in base a quanto disposto nei precedenti articoli, contraggono la ferma triennale, verrà corrisposto un premio di arruolamento di L. 3000.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni vigenti, tutti i sottufficiali e militari di truppa che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, conseguiranno per la prima rafferma triennale un premio di L. 3000, aumentato a L. 5000 per le successive due rafferme triennali.

Tali premi verranno corrisposti al termine di ciascuna rafferma, nei modi previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza è corrisposto il vitto in natura od in contanti. Agli stessi sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

La spesa per la somministrazione del vestiario ai sottufficiali e militari di truppa verrà effettuata con prelevamenti dal Fondo massa della Regia guardia di finanza.

Restano pertanto abrogati l'art. 3 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2329, e la legge 26 marzo 1942, n. 307.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà annualmente determinata la somma che lo Stato deve rimborsare al Fondo massa della Regia guardia di finanza per la fornitura ai militari del Corpo degli oggetti di vestiario e di corredo in conformità a quanto disposto col presente articolo.

Art. 6.

E' concessa agli ufficiali della Regia guardia di finanza una indennità straordinaria giornaliera per servizi di polizia tributaria, nella seguente misura:

Generale di divisione	L.	47 —
Generale di brigata	»	42 —
Colonnelli	»	39,50
Tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani	»	34,50
Capitani e primi tenenti	»	29,50
Tenenti	»	24,50
Sottotenenti	»	22 —

Art. 7.

Salvo il diritto di percepire il trattamento più favorevole l'indennità di cui all'articolo precedente non è cumulabile con le seguenti:

a) soprassoldo di operazioni intero o ridotto e razione viveri giornaliera;

b) premio speciale a favore del personale che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 399;

c) indennità di fuori residenza di cui all'art. 49 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

d) premi di operosità e rendimento anche se concessi a titolo di remunerazione speciale;

e) indennità eventuali (missione, marcia, missione all'estero, etc.).

Art. 8.

Ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di polizia tributaria, cumulabile con le altre indennità nella seguente misura:

finanzieri	L.	21
appuntati	»	24
sottobrigadieri	»	25
brigadieri	»	27
marescialli dei tre gradi	»	30

Art. 9.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non sono dovute:

a) ai puniti con rimprovero solenne (per 40 giorni a datare da quello in cui venne inflitta la punizione);

b) ai puniti di fortezza o di arresti, sala o camera di punizione semplice e di rigore per la durata della punizione stessa;

c) ai militari in attesa di giudizio, salvo il diritto di percepire le indennità maturate nel caso di assoluzione o proscioglimento dall'imputazione, quando al procedimento penale non segue il licenziamento od il procedimento disciplinare ovvero questo si concluda senza alcuna sanzione;

d) ai sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, salvo il diritto a percepire le indennità maturate nel caso di proscioglimento dell'addebito;

e) ai degenti in ospedale o altri luoghi di cura per qualsiasi motivo per la durata del ricovero;

f) ai militari assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo, per la durata dell'assenza.

Art. 10.

Le indennità previste dal presente decreto sono sottoposte alle normali ritenute di legge per gli ufficiali e sottufficiali, mentre sono esenti da ogni ritenuta per gli appuntati e finanzieri.

Art. 11.

Il Comandante generale del Corpo ha facoltà di trattenere in servizio, sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale guerra, i marescialli maggiori che abbiano compiuto trenta anni di servizio e gli altri sottufficiali che abbiano compiuto venticinque anni di servizio, sempre che gli stessi siano stati segnalati dai diretti superiori quali elementi di ottimo rendimento.

Art. 12.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza richiamati o trattenuti alle armi possono riottenere la riammissione nel Corpo, vincolandosi a nuove ferme triennali, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 e quelle di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568.

Art. 14.

Fermo restando il disposto del precedente art. 13, i sottufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi già nella posizione del servizio sedentario, potranno rimanere in servizio per tutta la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo, sempre che ne siano ritenuti meritevoli.

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 hanno effetto dal primo aprile 1944.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 3. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1944.

Nomina del liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 settembre 1942, n. 1620, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo) ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore dell'azienda suindicata;

Decreta:

L'avv. Antonio Gullo di Diego è nominato liquidatore della Cooperativa agricola avente sede in Roccamena (Palermo) — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — ai sensi del menzionato art. 86-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uicffiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(9)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori in Castelbuono (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 3 novembre 1941, n. 3339, e 29 gennaio 1943, n. 3818, con i quali i signori avv. Antonio Gaspare Rubino e avv. Antonio Di Giovanni sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza dela Cassa rurale suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei suddetti membri;

Decreta:

I signori cav. uff. rag. Luigi Mirabella fu Francesco e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e avv. Antonio Di Goivanni — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.

Modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1945 per determinate categorie di atti economici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Ritenuta l'opportunità di stabilire particolari modalità ai fini della corresponsione nell'anno 1945 dell'imposta sull'entrata per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi; dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza e da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazione del bestiame da parte di associazioni mutue;

Decreta:

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto della immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) la vendita dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, che provvedono esclusivamente o prevalentemente alla vendita dei prodotti stessi;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti che ne effettuano la rivendita, in via accessoria, insieme ad altri generi e prodotti;

c) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

d) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

f) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

g) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi ne effettua la esportazione.

Art. 2.

I prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata ed esclusi i legumi secchi ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, esclusi quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sulla entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera *a*): nella misura del 7 %, mediante il pagamento, al competente Ufficio del registro, di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 12;

2) per quelli indicati alla lettera *b*): nella misura dell'8 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

3) per quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*): nella misura del 4 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

4) per quelli indicati alla lettera *f*): nella misura del 4 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi;

5) per quelli indicati alla lettera *g*): nella misura del 4 % e nei modi normali, in base al prezzo di acquisto, su apposito documento da emettersi a cura dell'esportatore entro cinque giorni dall'effettuata esportazione.

Art. 4.

L'imposta assoluta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti ortoflo-

rofrutticoli e della pesca, esclusa peraltro l'importazione dei prodotti stessi, per la quale è dovuta l'imposta nella misura normale del 4 %.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi degli accennati prodotti, per i quali non è dovuta l'imposta, sono soggette alla tassa di bollo ordinaria di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Pubblici esercizi - Artigianato ambulante - Prestazioni al dettaglio - Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole - Professioni - Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute.

Art. 5.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei pubblici esercizi, salvo quanto disposto dal successivo art. 13, dall'artigianato ambulante, dalle prestazioni al dettaglio, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole e dall'esercizio di professioni in genere, agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute, l'imposta, nella normale misura del 4 %, si corrisponde mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 12.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 sono i seguenti:

caffè e bar, anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Tale regime d'imposizione si applica anche per i bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere. Peraltro per le vendite al minuto effettuate nei detti negozi l'imposta sull'entrata si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, mentre per le eventuali vendite fatte ad industriali, commercianti ed altri pubblici esercizi il tributo è dovuto nei modi e termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti:

a) dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di alberghi, pensioni, circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione dell'imposta nei modi normali stabiliti dalla legge per le altre entrate conseguite dall'esercizio;

b) delle trattorie con alloggio, tipiche dei piccoli centri, nelle quali generalmente si somministrano pasti e soltanto in via accessoria si dà alloggio al cliente, per tutta l'attività svolta, compresa quella alberghiera.

Per gli esercizi nei quali vengano dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone d'imposta tanto provvisorio che definitivo, liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercente, a norma dei successivi articoli 10 e 11, è ridotta del 10 %, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merci acquistate presso terzi, debbono corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi stabiliti dal presente decreto limitatamente alla vendita dei prodotti di propria fabbricazione, mentre per le vendite al minuto delle merci acquistate debbono assolvere il tributo giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10 (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi, pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura di cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita diretta di merci al pubblico, limitatamente a tali ven-

dite l'imposta si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 9.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualunque professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C^1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad un'attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Dichiarazioni - Liquidazione dell'imposta - Pagamento.

Art. 10.

Coloro che a norma dei precedenti articoli 3, n. 1, e 5, sono tenuti a corrispondere l'imposta in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio con rapporto all'entrata lorda conseguita in dipendenza della loro attività, debbono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio dell'anno 1945, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1944.

Per gli esercizi che iniziano l'attività nel corso dell'anno la dichiarazione di cui sopra dev'essere presentata entro un mese dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile in un anno.

L'imposta viene liquidata dall'Ufficio del registro in via provvisoria sulla base dell'entrata dichiarata, salvo conguaglio a fine d'anno. Ai fini di tale conguaglio i contribuenti debbono presentare al detto Ufficio, entro il mese di febbraio 1946, un prospetto delle entrate conseguite nell'anno 1945.

Art. 11.

Gli Uffici del registro in base alla dichiarazione presentata a norma del precedente art. 10 determinano il canone provvisorio per l'anno 1945, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente, con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 12.

Per i contribuenti che non abbiano presentata la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta, e lo notificano all'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sulla base delle entrate conseguite dal contribuente nell'anno 1945 e dallo stesso denunziate nel termine stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo l'Ufficio provvede al conguaglio del canone d'imposta dovuto per il detto anno.

Art. 12.

Il pagamento dei canoni provvisori d'imposta dovuti a norma dei precedenti articoli è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1945.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 200, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1945.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito al conguaglio del canone provvisorio dev'essere effettuato entro il mese di marzo 1946.

Mense militari - Cucine economiche
Mense, refettori e ristoranti aziendali e di fabbrica.

Art. 13.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata per ciascuna mensa o cucina, è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	L. 150
da 5.001 a 50.000	» 300
da 50.001 a 500.000	» 450
superiore a 500.000	» 600

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata, per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L. 150
da 51 » 100	» 250
» 101 » 500	» 500
» 501 » 1.000	» 1000
» 1.001 » 5.000	» 1500
» 5.001 » 10.000	» 2000
oltre 10.000	» 2500

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui sopra gl'interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1945 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 300 il versamento dev'essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1945, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1945.

Art. 14.

Quando la gestione delle mense, cucine, refettori e ristoratori di cui al precedente articolo sia data in appalto, l'imposta a cura dell'appaltatore si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

Associazioni mutue assicurazione bestiame.

Art. 15.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1945 l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 6,75 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1946.

Art. 16.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1944

Il Ministro : PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 324. — LESEN

(14)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 293, concernente «Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1944, n. 80, all'art. unico, lettera *a*) ove è detto: «...scelto fra estranei...» ecc., devesi leggere: «...scelto *anche* fra estranei...» ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 95 del 16 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 28 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 NOVEMBRE 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette.

(16)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 96 del 19 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

(17)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.